

Roma ,31/07/2013

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Premi INAIL. Scadenza III rata

Gentile Cliente,

*con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che il **20 agosto p.v.** è l'ultimo giorno utile per il versamento della III rata del premio INAIL, senza alcuna maggiorazione. Il differimento del termine **dal 16 agosto al 20 agosto 2012** è stato introdotto dal decreto Semplificazioni burocratiche (art. 3-quarter del D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 44/2012) in cui viene stabilito che le scadenze ricomprese tra l'1 e il 20 agosto, riguardanti il versamento dei premi assicurativi e/o dei relativi accessori, compresi quelli oggetto di rateazione, sono differiti al **20 agosto**, senza alcuna maggiorazione.*

Premessa

A breve scade il termine per il versamento della III rata del premio INAIL. Infatti, entro il **prossimo 20 agosto**, le aziende che hanno optato per il pagamento rateale dell'Autoliquidazione 2012/2013 devono versare la III rata del premio INAIL, senza alcuna maggiorazione.

Decreto Semplificazioni burocratiche

In via preliminare Le ricordiamo che il differimento dei termini al 20 agosto della rata dei premi assicurativi e/o dei relativi accessori INAIL trae origine dal decreto Semplificazioni burocratiche (art. 3-quarter del D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 44/2012).

In sostanza, la suddetta disposizione stabilisce che: *"gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, c. 4, del D.Lgs. n. 241/1997, che*

hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati **entro il giorno 20 dello stesso mese**, senza alcuna maggiorazione”.

Modalità di versamento

È nostra cura metterLa al corrente che la III rata del premio INAIL, in scadenza il prossimo 20 agosto, va versato mediante il modello unificato F24, compilando la **“SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI”**.

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI									
INAIL	codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati		
									±/- SALDO (I-L)
TOTALE I									
codice ente	codice sede	causale contributivo	codice posizione	periodo di riferimento da mm/aaaa	periodo di riferimento a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati		
TOTALE M									±/- SALDO (M-N)
FIRMA						SALDO FINALE			
						EURO +			
ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)									
DATA			CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE			Pagamento effettuato con assegno		<input type="checkbox"/> bancario/postale <input type="checkbox"/> circolare/vaglia postale	
giorno	mes	anno	AZIENDA	CAB/POSTE/TELE		n.ro _____			
						tratto / emesso su _____		cod. ABI _____ CAB _____	

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

In particolare, nell’area:

- ✓ **Codice sede:** va indicato il codice identificativo della sede INAIL competente per territorio. Esso è composto sempre da cinque numeri ed è reperibile sul sito dell’Istituto assicuratore (www.inail.it);
- ✓ **Posizione assicurativa:** va indicato sempre il Codice ditta:
 - **C.C:** indicare il codice di controllo;
- ✓ **Numero di riferimento:** occorre distinguere tra il pagamento del premio di autoliquidazione INAIL e il pagamento dei Contributi Associativi:

- **Premio di autoliquidazione INAIL:** va riportato il numero "902012", che individua la richiesta di pagamento dell'autoliquidazione 2012/2013;
 - **Contributi Associativi:** va riportato il numero di richiesta di pagamento del contributo associativo indicato nella colonna "CODICE PER F24" del modulo per la comunicazione delle basi di calcolo del premio, sezione Contributi Associativi;
 - ✓ **Causale:** va indicato "P";
 - ✓ **Importi a debito versati:**
 - **Premio INAIL:** va indicato l'importo del premio da versare;
 - **Contributi Associativi:** va indicato l'importo da pagare utilizzando un rigo diverso per ciascun codice identificativo del contributo, che è dato dalla somma algebrica del contributo dovuto per regolazione al netto dell'importo indicato nel campo "Anticipo calcolato dall'INAIL" della sezione contributi associativi delle basi di calcolo;
 - ✓ **Importi a credito compensati;**
 - **Premio di autoliquidazione INAIL a credito del datore di lavoro:** va indicato l'importo del premio di autoliquidazione da compensare. Compilare due o più righe della sezione INAIL del modello F24:
 - **Prima riga:** indicare il numero di richiesta del premio di autoliquidazione da compensare, inserendo l'importo nel campo "importi a credito compensati";
 - **Riga successiva:** indicare il numero di richiesta dell'importo a debito e il relativo importo nel campo "importi a debito versati";
 - ✓ **Premio di autoliquidazione INAIL a debito del datore di lavoro:** va indicato l'importo del credito da compensare. Compilare due o più righe della sezione INAIL del modello F24:
 - **Prima riga:** indicare il numero di richiesta dell'importo a credito da compensare, inserendo l'importo nel campo "importi a credito compensati";
- Riga successiva:** indicare il numero di richiesta del debito riferito al premio di autoliquidazione e il relativo importo nel campo "importi a debito versati".

I coefficienti di rateizzazione

Al riguardo, appare opportuno ricordarLe che per quest'anno, così come comunicato dal M.E.F. – Dipartimento del Tesoro, il tasso di interesse da applicare al **III** e IV rateo è del **3,11%**.

Pertanto, per coloro che usufruiranno del pagamento in quattro rate dell'autoliquidazione 2012/2013, scaduto lo scorso 18 febbraio 2013, i moltiplicatori per gli importi della **III**, e IV rata sono:

Scadenza rate	Coefficienti
20 agosto 2013	0,01525178
18 novembre 2013	0,02309068

Per coloro che si avvalgono, invece, del pagamento della Pat di nuova emissione, fermo restando che entro il 16 giugno 2013 è stato versato il **50%** di quanto dovuto a tale titolo, i coefficienti da moltiplicare per gli importi della **III** e IV rata, scadenti il 16 agosto e 16 novembre, sono:

Scadenza rate	Coefficienti
20 agosto 2013	0,00511233
18 novembre 2013	0,01295123

RICORDA – Qualora l'interessato non intenda più pagare in 4 rate il premio dovuto, deve manifestare tale volontà, barrando la casella "**NO**" del modulo "**1031**". Se non si barra alcuna casella, vale quanto già dichiarato nella precedente autoliquidazione.

CON.SER.IMP SRL

